

FIJLKAM



STATUTO FEDERALE

Approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria
del 02 dicembre 2023

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI
nella riunione del 21 dicembre 2023 con Delibera nr.439

Modificato dal Commissario ad acta
17 aprile e 24 giugno 2024

Modificato con Deliberazione Presidenziale CONI
02 ottobre 2024

INDICE

Preambolo

Art. 1 - Costituzione e scopi

Art. 2 - Mezzi economici

Art. 3 - Patrimonio

Art. 4 - Le Società Sportive

Art. 5 - Diritti e doveri delle Società Sportive

Art. 6 - Voti

Art. 7- I Tesserati

Art. 8 - Diritti e doveri dei Tesserati

Art. 9 - Effetti del tesseramento degli Atleti

Art. 10 - Adesione ed obblighi

Art. 11 - Arbitrato Federale

Art. 12 - Settori Federali

Art. 13 - Organi Federali Centrali, Strutture Territoriali ed Organi di Giustizia

Art. 14 - Eleggibilità e candidature

Art. 15 - Incompatibilità

Art. 16 - L'Assemblea Nazionale

Art. 17 - Il Presidente della Federazione

Art. 18 - Il Consiglio Federale Nazionale

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio di Settore

Art. 20 - I Consigli di Settore

Art. 21 - Il Consiglio di Presidenza

Art. 22 - La Consulta Nazionale

Art. 23 - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 - Il Segretario Generale

Art. 26. - Le Assemblee Regionali

Art. 27 - I Comitati Regionali

Art. 28 - I Delegati Provinciali

Art. 29 - Principi di Giustizia Sportiva

Art. 30 - La Commissione Federale di Garanzia

Art. 31 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello

Art. 32 - Il Tribunale Federale

Art. 33 - Il Giudice Sportivo

Art. 34 - Il Procuratore Federale

Art. 35 - Il Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 36 - Regolamenti Federali

Art. 37 - Modifiche dello Statuto Federale

Art. 38. - Norma finale

PREAMBOLO

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) è stata fondata il 18 gennaio 1902 dal Marchese Luigi Monticelli Obizzi con la denominazione di Federazione Atletica Italiana (FAI) e con lo scopo di disciplinare la Lotta Greco Romana ed il Sollevamento Pesi. Nel 1933 è divenuta Federazione Italiana Atletica Pesante (FIAP), nel 1974 Federazione Italiana Lotta Pesi Judo (FILPJ), nel 1995 Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate (FILPJK) e, infine, nel 2000 Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM).

Art. 1. - Costituzione e scopi

1) La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) è costituita dalle Società, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che svolgono, attraverso i Settori Federali competenti (Judo, Lotta e Karate), l'attività sportiva e promozionale senza scopo di lucro in tutti gli stili e le specialità del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju-Jitsu, della Capoeira, del Pankration/Pancrazio Athlima, del Grappling, del BrazilianJiu-Jitsu, della S'istrumpa, del Metodo Globale Autodifesa (MGA), delle Arti Marziali e Wellness, nonché delle rispettive versioni elettroniche o virtuali, come previsto dalle Federazioni Internazionali di riferimento.

Gli sport controllati dalla Federazione sono praticati a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

2) La FIJLKAM ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere l'attività di cui al precedente comma 1) e aderisce alla International Judo Federation (IJF), alla United World Wrestling (UWW), alla World Karate Federation (WKF) ed alla International Sumo Federation (ISF), alle quali è affiliata e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, nonché alle altre Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, se esistenti, in relazione alle altre discipline di cui al comma 1). Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività finalizzata a quella internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalle rispettive Federazioni Internazionali.

3) La FIJLKAM, con Delibera del 6 luglio 2023 del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è stata riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, delegata alla gestione dell'attività tecnica, organizzativa e formativa del Karate per persone con disabilità fisica, visiva e intellettuale-relazionale (ParaKarate), sia a livello nazionale che internazionale, garantendo il rispetto dei principi e delle direttive del CIP, della World Karate Federation (WKF) e dell'International Paralympic Committee (IPC).

La FIJLKAM, altresì, persegue lo scopo di promuovere e sviluppare la pratica delle Discipline del Judo, della Lotta e delle Arti Marziali per Disabili, in armonia con gli indirizzi, i principi e delle direttive del CIP e dell'International Paralympic Committee (IPC), di cui si fa portavoce e garante.

4) La FIJLKAM provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali ed aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI e del CIP, in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency (WADA).

5) La FIJLKAM è Associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modifiche ed integrazioni. È, inoltre, titolare di un rapporto federativo con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).

- 6) La FIJLKAM è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma 1) ed a rappresentarla all'estero.
- 7) La FIJLKAM, attraverso la Scuola Nazionale Federale ed in armonia con le indicazioni del CONI, cura la Formazione, la Promozione, l'Aggiornamento e la Specializzazione degli Insegnanti Tecnici, degli Ufficiali di Gara, degli Atleti e dei Dirigenti Sportivi.
Essa, inoltre, collabora con i Ministeri, con gli Enti e con le Università per la realizzazione di Corsi di Formazione, Promozione, Aggiornamento e Specializzazione e di altre iniziative comuni.
- 8) L'ordinamento della FIJLKAM si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 9) La FIJLKAM è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.
- 10) La FIJLKAM svolge attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
- 11) La FIJLKAM, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro Affiliati e Tesserati. La Giunta del CONI emana Regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.
- 12) Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Articolo, la FIJLKAM può svolgere le attività strumentali di seguito elencate:
 - gestire Impianti Sportivi propri o di terzi, pubblici o privati;
 - promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
 - organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
 - promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, Corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
 - svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - aderire ad Enti, Associazioni, Organismi privati o pubblici, nazionali e internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni Internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali;
 - costituire Società di Capitali ovvero assumere in esse interesse o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti;
 - svolgere ogni altra attività strumentale purché non in contrasto con gli scopi istituzionali.
- 13) La FIJLKAM ha sede in Roma - Lido di Ostia e la sua durata è illimitata.

Art. 2. - Mezzi economici

- 1) La FIJLKAM provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i contributi del CONI o di terzi e con i proventi delle manifestazioni e delle quote federali per affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, iscrizione a gare, a corsi ed esami e con qualsiasi altra entrata -a qualunque titolo realizzata-, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale Nazionale.
- 2) L'esercizio finanziario della FIJLKAM coincide con l'anno solare.
- 3) I Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Essi sono approvati dal Consiglio Federale Nazionale, assieme alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere inviati al CONI per la prevista approvazione della Giunta Nazionale nei termini stabiliti dal CONI stesso e dalla vigente legislazione in materia.
- 4) Il Bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, vengono, entro 15 giorni, pubblicati nel Sito Internet della Federazione in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono, altresì, pubblicati il Bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i Bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 5) Ove la FIJLKAM costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro Bilancio deve essere pubblicato e allegato al Bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
- 6) Il Bilancio consuntivo annuale e il Bilancio di esercizio delle eventuali società partecipate sono soggetti all'obbligo della revisione da effettuarsi a cura di una primaria Società di Revisione.
- 7) Ai fini della predisposizione ed attuazione a livello federale centrale del Bilancio di Previsione e della redazione del Bilancio di Esercizio, le Discipline dell'Aikido e del Ju Jitsu fanno riferimento al Settore Judo mentre le Discipline del Sumo, del Pankration/Pancrazio Athlima, del Grappling, del BrazilianJiu-Jitsu e le Lotte Tradizionali (Capoeira e S'istrumpa) fanno riferimento al Settore Lotta. Il Metodo Globale Autodifesa (MGA) fa riferimento al Settore Karate.

Art. 3. – Patrimonio

- 1) Il patrimonio della FIJLKAM è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
 - c) donazioni, lasciti e simili, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale Nazionale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio della FIJLKAM devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4. - Le Società Sportive

- 1) Per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto nell'Art.6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 e ss.mm.ii. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come "Società Sportive" o "Affiliati".

I soggetti di cui al presente comma, che intendano praticare gli Sport controllati dalla FIJLKAM, possono essere affiliati alla Federazione a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale Nazionale e che:

- a) siano costituiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di democrazia -fatto salvo quanto previsto per le Società Sportive di Capitali- e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e allo Statuto della FIJLKAM;
 - c) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile, la cui durata coincida con il quadriennio olimpico, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi Militari e per quelli dei Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
 - d) non abbiano finalità di lucro, salvo diverse disposizioni di legge in materia;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali, che rispetti le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale Nazionale;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;
 - g) versino la prescritta quota di prima affiliazione.
- 2) Le Società Sportive Dilettantistiche, di cui al comma 1) del presente Articolo sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi sulla base delle vigenti disposizioni. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento.
- 3) I Gruppi Sportivi Militari e quelli dei Corpi dello Stato, firmatari di apposite Convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, per il riconoscimento ai fini sportivi non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Società Sportive e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; i componenti degli Organi Direttivi, anche se designati dalle competenti Autorità, devono essere tesserati alla FIJLKAM. I Gruppi Sportivi sono anch'essi di seguito indicati con la denominazione comune di "Società Sportiva" o "Affiliato".
- 4) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della FIJLKAM per:
- a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale Nazionale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel comma 1) del presente Articolo;
 - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni delle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.
- 5) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIJLKAM ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIJLKAM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 6) Il Regolamento Organico Federale stabilisce le modalità e i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione e i tesseramenti, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire

l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli. La riaffiliazione è, comunque, subordinata al versamento della quota fissata annualmente dal Consiglio Federale Nazionale e al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie pendenti.

I requisiti e le procedure per l'affiliazione, la riaffiliazione e i tesseramenti non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

- 7) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, comma 5) Lett. n), dello Statuto CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 5. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari a condizione che risultino iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della FIJLKAM stabilita nei programmi federali;

b) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI.

- 2) Le Società Sportive sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi e adempiere agli obblighi di carattere economico. A tal fine esse sono tenute a dotarsi di Posta Elettronica Certificata.

Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e i Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali e Regionali.

Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la propria attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Art. 6. - Voti

- 1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto di base gli Affiliati del Judo, della Lotta, del Karate e del Ju Jitsu che risultano iscritti al Registro Nazionale delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs.39/2021, i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo secondo quanto stabilito nel Regolamento Organico Federale, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

La FIJLKAM, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta per il riconoscimento del diritto di voto, identifica le seguenti attività sportive:

- l'attività agonistica nazionale individuale dei Campionati Italiani di Classe e Assoluti di Judo, Lotta e Karate, riportando almeno 1 punto nella Classifica Generale delle Società Sportive;
- l'attività agonistica individuale dei Campionati Italiani di Kata di Judo, dei Campionati Italiani Under 21 di Karate, dei Campionati Nazionali Universitari di Judo, Lotta e Karate, dei Campionati Italiani Master di Judo, Lotta e Karate, del Campionato Italiano di Ju Jitsu, delle Fasi Regionali di qualificazione ai

- Campionati Italiani Esordienti individuali maschili e femminili.

- 4) Ai fini assembleari alle Società Sportive non può essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle ASD/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Società Sportiva può in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
- 5) Qualora le Società Sportive aventi diritto a voto siano in numero inferiore a 500, si applica come unico limite quello per il quale nessuna Società Sportiva può detenere più di 15 volte il voto di base. Qualora, in applicazione dei criteri di assegnazione dei voti plurimi di cui ai precedenti commi risulti ad una Società Sportiva una percentuale di voti che superi i limiti di cui al presente comma, i voti attribuiti saranno ridotti entro i predetti limiti.
- 6) I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che i Campionati Italiani ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni o la rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. In sede Assembleare il *quorum* dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero dei voti.

L'arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o dei Corpi dello Stato determina l'attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio pari al 50% di quello eventualmente da egli conseguito nella stagione in cui avviene l'arruolamento e nella stagione successiva.

- 7) Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti maggiorenni, tesserati, in attività ed i Rappresentanti dei Tecnici maggiorenni, tesserati e in attività alla FIJLKAM attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello dei Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee elettive delle rispettive Società Sportive.
- 8) Ai Rappresentanti delle Società Sportive affiliate, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risultino tesserati.
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, eletti nelle rispettive Assemblee Sociali di categoria, devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
- 9) Le Società Sportive aventi diritto di voto partecipano alle Assemblee con:
 - a) il Presidente Sociale;
 - b) il Rappresentante degli Atleti;
 - c) il Rappresentante dei Tecnici.

- 10) Le categorie di cui al precedente comma 9) hanno i seguenti voti:
 - a) nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
 - b) nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti alla propria Società Sportiva sono moltiplicati per 7 (Presidente Sociale), per 2 (Rappresentante degli Atleti) e per 1 (Rappresentante dei Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari siano rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%;
 - c) nelle votazioni per l'approvazione del Bilancio Consuntivo vota soltanto il Presidente Sociale con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva.
- 11) Le Società Sportive di Ju Jitsu partecipano alle Assemblee Federali elettive anche per l'elezione del proprio Rappresentante Nazionale di cui all'Art.16, comma 5).

Anche in tale elezione il voto di base riconosciuto alle Società Sportive di Ju Jitsu è moltiplicato per 7 (Presidente Sociale), per 2 (Rappresentante degli Atleti) e per 1 (Rappresentante dei Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari per ciascuna categoria siano rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%.

Art. 7. - I Tesserati

- 1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIJLKAM sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali (Centrali e Territoriali);
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi Ruoli Federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari (Presidente Onorario, Membri d'Onore e Medaglie d'Onore) e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono stabilite nel Regolamento Organico Federale.
- 4) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 5) Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per radiazione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 4, comma 4), del presente Statuto Federale.
- 6) È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è, comunque, subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 7) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto Federale, del Regolamento Organico Federale, o di altre norme federali o disposizioni loro applicabili.

Art. 8. - Diritti e doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;

- b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIJLKAM in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali centrali o territoriali, elettive o di nomina;
 - d) partecipare alle Assemblee qualora siano stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti dei Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed ai Tecnici, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle Assemblee Federali.
- Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo, essi eleggono, nel rispetto del principio di democraticità, i propri Rappresentanti di categoria, i quali eleggeranno i Consiglieri Federali in quota Atleti e Tecnici nelle Assemblee Nazionali.
- Nelle Assemblee Nazionali ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
- 3) La FIJLKAM garantisce il mantenimento del tesseramento e la salvaguardia del merito sportivo acquisito e la tutela della posizione sportiva delle Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le Atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno il diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.
- 4) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all'uso di sostanze proibite e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
- 5) I Tesserati sono tenuti a denunciare al Procuratore Federale le infrazioni delle norme federali di cui vengano a conoscenza.
- 6) Gli Atleti e i Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali e Regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della FIJLKAM, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 7) È fatto divieto ai Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIJLKAM, ovvero in quello delle Federazioni Internazionali di riferimento.

Art. 9. - Effetti del tesseramento degli Atleti

- 1) Per gli Atleti tesserati di tutte le Classi di età il tesseramento ha la durata pari a quella della stagione sportiva che coincide con l'anno solare. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente.
- 2) Il tesseramento si rinnova per la stagione sportiva successiva con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento Organico Federale.
- 3) Alla scadenza del tesseramento, l'Atleta è libero di rinnovare lo stesso con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva. Sono fatti salvi le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi sono previsti nel Regolamento Organico Federale. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni del

Regolamento Organico Federale, il tesseramento si rinnoverà per ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro e ne seguirà le vicende.

4) Il trasferimento ad altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato (per i minorenni da chi esercita la responsabilità genitoriale), per uno dei seguenti motivi:

- a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
- b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva;
- c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva;
- d) mancato tesseramento dell'Atleta per inadempienza della Società Sportiva;
- e) arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato.

L'arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o un Corpo dello Stato determina l'attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio così come previsto nell'Art.6 comma 6).

5) Solo in casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Settore può eccezionalmente autorizzare l'Atleta a trasferirsi presso altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva.

Art. 10. - Adesione ed obblighi

1) Le Società Sportive, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di Gara, i Tecnici e gli Atleti che intendono far parte della FIJLKAM devono aderirvi secondo le disposizioni previste nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti e ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

2) Tutti coloro che aderiscono alla FIJLKAM si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta ed evitando di esprimere pubblicamente, con qualunque strumento, giudizi lesivi dell'onorabilità di altri tesserati.

Essi, inoltre, non possono praticare le discipline agonistiche federali presso Organizzazioni con le quali la FIJLKAM non abbia instaurato rapporti convenzionali o, comunque, senza previa autorizzazione.

3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIJLKAM sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva.

Art. 11 - Arbitrato Federale

1) Gli Affiliati e i Tesserati della FIJLKAM rimettono ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie sui rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla propria attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.

2) Il Collegio Arbitrale è costituito di 1 Presidente e di 2 membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione Federale di Garanzia.

- 3) Gli Arbitri definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'Art. 808-ter del Codice di Procedura Civile. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È, comunque, valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non abbia potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dal Presidente del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato dal Presidente del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 5) L'inosservanza della presente disposizione o del lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 12. - Settori Federali

- 1) La FIJLKAM si articola in tre distinti Settori Federali:
 - a) Settore Judo;
 - b) Settore Lotta;
 - c) Settore Karate.

Art. 13. - Organi Federali Centrali, Strutture Territoriali ed Organi di Giustizia

- 1) Sono Organi Federali Centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale Nazionale;
 - d) i Presidenti dei Consigli di Settore;
 - e) il Consiglio di Presidenza;
 - f) i Consigli di Settore;
 - g) il Segretario Generale;
 - h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) la Commissione Federale di Garanzia;
 - l) il Procuratore Federale.
- 2) Sono Strutture Territoriali:
 - a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Comitati Regionali;
 - c) i Delegati Regionali;
 - d) i Delegati Provinciali.
- 3) Sono Organi di Giustizia:
 - a) il Giudice Sportivo;
 - b) il Tribunale Federale;
 - c) la Corte Sportiva di Appello;
 - d) la Corte Federale di Appello.

Art. 14. - Eleggibilità e candidature

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali e sociali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIJLKAM e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno. A tal fine la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - c) non abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un accertamento doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
 - d) siano in attività o siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, alla FIJLKAM per almeno 24 mesi. Per gli Atleti ed i Tecnici tale requisito deve sussistere nell'ambito della specifica categoria. Gli Atleti devono aver preso parte, nell'arco di 2 anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello almeno nazionale inserite nel Calendario Federale.
- 2) Non possono candidarsi alle cariche federali coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- 3) Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI.
- 4) Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale Nazionale devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 5) Il soggetto radiato può praticare attività sportive e, quindi, essere tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli sia stata comminata la radiazione, ferma restando la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi carica o incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 6) Il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale successivo provvedimento di riabilitazione, devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti Sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura Generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli Organi Amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e /o degli animali, da parte dei competenti Organi di Giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione

Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

- 7) È richiesta l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono candidarsi anche persone non tesserate alla FIJLKAM.
- 8) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 9) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante dei Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione:
 - a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 25 e massimo 30 Società Sportive per Settore;
 - b) per la carica di Consigliere di Settore (Atleta e Tecnico compresi), da almeno 15 e massimo 20 Società Sportive del Settore;
 - c) per la carica di Rappresentante Nazionale del Ju Jitsu, da almeno 15 e massimo 20 Società Sportive della Disciplina;
 - d) per la carica di Presidente di Comitato Regionale, da almeno il 10% delle Società Sportive per Settore, con arrotondamento per eccesso;
 - e) per la carica di Presidente Regionale di Settore, da almeno il 10% delle Società Sportive del Settore, con arrotondamento per eccesso.

Per la carica di cui alla Lettera d) non sono richieste le proposte di candidatura in quel Settore dove ci sono meno di 3 Società Sportive con diritto di voto.

Per la carica di cui alla Lettera e), se ci sono meno di 3 Società Sportive del Settore con diritto di voto, il Consiglio Federale Nazionale nomina un Delegato Regionale di Settore, con funzioni e competenze analoghe a quelle attribuite al Presidente Regionale di Settore, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività federali. La carica dura l'intero Quadriennio Olimpico.

- 10) Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle tre categorie (Dirigente, Atleta, Tecnico).
- 11) Nelle Assemblee Nazionali e Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 12) Le candidature alle cariche federali centrali e territoriali, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto Federale, devono essere inviate alla Segreteria Federale, con plico raccomandato o a mezzo P.E.C., almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale e 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale e pubblicate nel Sito Internet Federale, con collegamento diretto dalla pagina principale, rispettivamente almeno 30 e 15 giorni prima dello svolgimento.
- 13) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena d'inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione nel Sito Internet Federale, secondo modalità e procedure previste nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 14) Il Presidente ed i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e territoriali restano in carica 4 anni,

coincidenti con il Quadriennio Olimpico. Il Presidente e i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e territoriali sono rieleggibili e possono svolgere più mandati.

- 15) Tutte le cariche federali elettive si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, eventualmente stabilite dal Consiglio Federale Nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 15. - Incompatibilità

- 1) La carica di componente degli Organi Federali Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FIJLKAM.
- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi Federali di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della FIJLKAM.

Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale, di Presidente Regionale e di Presidente Regionale di Settore sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito della FIJLKAM e degli altri Organismi nazionali e territoriali riconosciuti dal CONI.

- 3) La qualifica di Ufficiale di Gara nazionale o internazionale è incompatibile con quella di Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi carica federale e sociale.
Qualora un Ufficiale di Gara nazionale o internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività fino a quella nazionale, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
- 4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 5) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale siano stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 16. - L'Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della FIJLKAM e ad essa spettano poteri deliberativi.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee Nazionali sono:
 - a) Ordinaria;
 - b) Straordinaria.
- 3) A tutte le Assemblee Nazionali partecipano il Presidente Onorario, il Presidente della Federazione, i Dirigenti Federali Centrali eletti, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali e di Settore, i Delegati Regionali ed i Rappresentanti (Dirigenti, Atleti e Tecnici) delle Società Sportive con diritto di voto.
- 4) L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si

sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e da quelli dei Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Quadriennio Olimpico precedente;
 - b) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente della Federazione;
 - i componenti dei Consigli di Settore, con votazione per ciascun Settore;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale Nazionale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 5) È altresì eletto in Assemblea Nazionale Ordinaria, con le modalità stabilite dall'Art.6, comma 11), il Rappresentante Nazionale del Ju Jitsu.
- 6) L'Assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Federale Nazionale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente Articolo.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

- a) dalla metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
 - b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale Nazionale;
 - c) dalla metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle Assemblee di categoria.
- 7) È competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto Federale.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- b) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi -previste nel presente Statuto Federale- di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale Nazionale decaduto o singoli Componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Federale;
- d) delibera sulla proposta di scioglimento della FIJLKAM;
- e) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto Federale per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

- 8) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale Nazionale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero a mezzo raccomandata a/r spedita alle Società Sportive almeno 60 giorni prima

della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale. La convocazione, con gli allegati, è altresì pubblicata nella pagina principale del Sito Internet Federale.

Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate nel Sito Internet Federale, con collegamento diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul Sito Internet Federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

- 9) Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio Olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione.

È fatto salvo il diritto al voto di quelle Società Sportive che hanno maturato, dopo la conclusione del precedente quadriennio, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, potendo altresì vantare per tale periodo gli altri requisiti di cui all'Art.6, comma 1).

- 10) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Nazionali.

È, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

- 11) I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un loro Vicepresidente o un loro Consigliere Sociale (esclusi i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici) purché regolarmente tesserati alla FIJLKAM.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce della Società Sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento di identità del legale Rappresentante della stessa;
- la denominazione della Società Sportiva delegata nonché le generalità del legale Rappresentante della stessa.

I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe, in funzione del numero di Società Sportive aventi diritto di voto, purché i Deleganti appartengano allo stesso Settore e alla stessa Categoria, fermi restando i seguenti limiti tassativi:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Associazioni e Società votanti;
- 2, fino a 400 Associazioni e Società votanti;
- 3, fino a 800 Associazioni e Società votanti;
- 4, fino a 1500 Associazioni e Società votanti;
- 5, oltre le 1500 Associazioni e Società votanti.

I membri del Consiglio Federale Nazionale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.

- 12) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno il 50% più 1 delle Società Sportive aventi diritto di voto, esclusi Atleti e Tecnici, e in seconda convocazione, un'ora dopo, con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno il 35% delle Società Sportive aventi diritto di voto, esclusi Atleti e Tecnici.

- 13) La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale Nazionale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Essa è composta di 1 Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.

Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

La Commissione Scrutinio è nominata dal Consiglio Federale Nazionale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Essa è composta di 1 Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.

- 14) Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.

Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente e un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea Nazionale.

In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario.

Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

- 15) Salvo quanto previsto nell'Art.37 del presente Statuto Federale, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti validamente espressi al momento della votazione, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.
- 16) Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. La pubblicazione della deliberazione nel Sito Internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
- 17) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto Federale ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 18) Per le elezioni alle cariche federali, escluso il Presidente, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
- 19) I Presidenti e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d. lgs.23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto *quorum costitutivo* dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero dei voti.
- 20) Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, per alzata di mano e controprova o per appello nominale; si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica

Poteri. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, che può essere fatto per acclamazione. La FIJLKAM adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, secondo le regole adottate dalla Giunta Nazionale del CONI. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

Gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

- 21) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 17. - Il Presidente della Federazione

- 1) Il Presidente della Federazione ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale Nazionale. Egli ha, inoltre, la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente della Federazione presenta all'inizio del mandato il proprio Programma Tecnico-Sportivo e, al termine, un Consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina, previa consultazione con il CONI e d'intesa con il Consiglio di Settore competente, i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali.
- 2) Il Presidente della Federazione rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio, la rappresenta anche nell'ambito delle Organizzazioni e delle Federazioni Sportive Internazionali e designa, d'intesa con il Consiglio di Settore competente, i Candidati alle cariche internazionali.
- 3) Egli esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi, ad eccezione della Procura Federale, degli Organi Federali di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale Nazionale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta Nazionale, previa formulazione dell'Ordine del Giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto, predisponendo le previste relazioni. Partecipa con diritto di voto alle riunioni dei Consigli di Settore.
- 5) In caso di urgenza, il Presidente della Federazione può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale Nazionale e dei Consigli di Settore, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione utile.
- 6) Il Presidente della Federazione ha la facoltà, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione

definitiva. La grazia non può essere concessa nei casi di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping

- 7) In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione delega in tutto o in parte, le proprie attribuzioni e poteri al Vicepresidente Vicario.

Art. 18. - Il Consiglio Federale Nazionale

- 1) Il Consiglio Federale Nazionale è composto del Presidente della Federazione, che lo presiede, e dei 3 Consigli di Settore.

Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione, nomina i tre Presidenti dei Consigli di Settore, che assumono di diritto anche la carica di Vicepresidente Federale, scegliendo tra questi il Vicepresidente Vicario.

Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato.

- 2) Tutte le cariche federali di nomina sono deliberate dal Consiglio Federale Nazionale e dai Consigli di Settore in base alle rispettive competenze su proposta del Presidente della Federazione, d'intesa con i Presidenti dei Consigli di Settore ed hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca. La Procura Federale e gli Organi Federali di Giustizia durano in carica l'intero Quadriennio Olimpico e non possono essere revocati dal Consiglio Federale Nazionale che li ha nominati.
- 3) Il Consiglio Federale Nazionale è l'Organo preposto alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Opera in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e, per quanto di propria competenza, ne cura l'attuazione al fine di perseguire i fini istituzionali.

In particolare, provvede a:

- a) concorrere alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 1 del presente Statuto Federale;
- b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo Ordine del Giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto Federale;
- c) approvare il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e da pubblicare nel Sito Internet Federale entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) deliberare sulle variazioni al Bilancio Preventivo;
- e) deliberare sulle dotazioni finanziarie dei Consigli di Settore e degli Organi Federali territoriali necessarie per assolvere ai propri compiti e alle proprie funzioni;
- f) emanare i Regolamenti Federali;
- g) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse, nonché approvarne gli Statuti e le relative modifiche;
- h) provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale;
- i) nominare le Commissioni o i Gruppi di Lavoro aventi competenze generali e nazionali e, in via generale, conferire e revocare le cariche federali di propria competenza;
- j) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali;
- k) nominare Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
- l) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento delle Strutture Territoriali o di singoli Settori ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
- m) definire i criteri generali per l'amministrazione dei fondi federali;

- n) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - o) emanare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e deliberare gli importi di tutte le quote federali;
 - p) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - q) concedere, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, amnistia e indulto, fissando i limiti del provvedimento. I provvedimenti in parola non sono comunque applicabili in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI;
 - r) ratificare nella prima riunione utile i provvedimenti di propria competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale; le funzioni esclusive dei suddetti organi non sono delegabili.
 - s) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Il Consiglio Federale Nazionale è convocato, almeno 4 volte l'anno, dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
- 5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio Federale Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7) Il Consiglio Federale Nazionale decade:
- per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente della Federazione;
 - per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, la procedura da seguire è la seguente:

- nel caso di dimissioni del Presidente della Federazione, rimangono temporaneamente in carica il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale Nazionale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* limitatamente per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria, che deve essere convocata perentoriamente entro 60 giorni ed aver luogo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche;
- nel caso di dichiarata impossibilità del Presidente della Federazione dimissionario, subentra il Vicepresidente Vicario;
- nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali, rimane temporaneamente in carica il Presidente della Federazione per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da indirsi e tenersi nei termini sopra indicati;
- nel caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione, le sue attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, che provvederà all'ordinaria amministrazione e al compimento dei

soli atti conservativi ed indifferibili sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopra indicati.

Nel caso di assenza del Vicepresidente Vicario, subentreranno gli altri in ordine di anzianità di età.

- 8) Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale Nazionale per qualsiasi motivo, subentra nella carica il candidato o i candidati del Settore interessato che, nell'ultima Assemblea Nazionale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 20 comma 2. Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari dopo gli eletti o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni, limitatamente alla copertura dei posti rimasti vacanti, in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione.

Se, invece, è compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede alla convocazione, entro 60 giorni, di un'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni, sempre limitatamente alla copertura dei posti rimasti vacanti.

- 9) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
- 10) La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti alla Procura Federale e agli Organi Federali di Giustizia.
- 11) Alle riunioni del Consiglio Federale Nazionale il Presidente della Federazione può invitare Consulenti e Rappresentanti di particolari Organismi o Categorie.

Art. 19 – Il Presidente del Consiglio di Settore

- 1) Il Presidente del Consiglio di Settore rappresenta ai fini sportivi il Settore di appartenenza. Convoca, d'intesa con il Presidente Federale, le riunioni del Consiglio di Settore che presiede, stabilendone l'Ordine del Giorno.
- 2) Riceve dal Consiglio Federale Nazionale o dal Consiglio di Presidenza deleghe in materie di interesse del proprio Settore e, in tale ambito, può svolgere funzioni di rappresentanza della disciplina sportiva anche a livello internazionale. Coordina e dirige i lavori del Consiglio e l'attività del Settore. Propone al Presidente Federale, in caso di estrema urgenza, eventuali atti deliberativi da assumersi da parte di quest'ultimo, salvo successiva ratifica del Consiglio di Settore. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza di cui fa parte.

Art. 20. - I Consigli di Settore

- 1) I Consigli di Settore sono composti di 4 Consiglieri di Settore, di cui 2 eletti dai Presidenti delle Società Sportive, 1 dai Rappresentanti degli Atleti ed 1 dai Rappresentanti dei Tecnici. Vi partecipa, con diritto di voto, il Presidente Federale.
- 2) Nella composizione del Consiglio di Settore è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 1.
- 3) A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il Rappresentante dei Tecnici, per il Rappresentante degli Atleti e per i Rappresentanti dei Dirigenti.
- 4) Se all'esito degli scrutini delle votazioni non sarà integrata la presenza di almeno 1 componente di genere diverso come indicato al precedente comma 2), il candidato che ha riportato il minor numero di voti lascerà il posto al candidato di genere diverso della medesima Categoria che ha riportato il maggior numero di

voti.

- 5) Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di 1 non comporta la nullità dell'elezione e la composizione del Consiglio di Settore resta quella risultante dall' elezione.
- 6) Al Consiglio di Settore Judo è aggregato di diritto il Rappresentante Nazionale del Ju Jitsu. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Settore Judo quando il tema del Ju Jitsu è previsto all'Ordine del Giorno della riunione ed esprime il proprio voto solo in relazione alle questioni che attengono alla Disciplina del Ju Jitsu.
- 7) Il Consiglio di Settore è presieduto dal Presidente del Consiglio di Settore individuato ai sensi dell'Articolo 18 comma 1).
- 8) Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato.
- 9) I compiti dei Consigli di Settore sono:
 - a) approvare il Programma dell'attività del Settore e predisporre il relativo budget per la stesura del bilancio preventivo;
 - b) provvedere alle iniziative ed alle attività di propria competenza, secondo le direttive emanate al riguardo dal Consiglio Federale Nazionale;
 - c) conferire e revocare gli incarichi tecnico-organizzativi di propria competenza, che hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca;
 - d) attuare le delibere delle rispettive Federazioni Internazionali;
 - e) ratificare i provvedimenti di propria competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;
 - f) nominare le Commissioni Nazionali per le Discipline di competenza;
 - g) amministrare i fondi assegnati al Settore con l'approvazione del Bilancio di Previsione e assumere i relativi atti di gestione;
 - h) approvare e presentare al Consiglio Federale Nazionale, nei termini stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, il Rendiconto Economico del Settore;
 - i) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 10) Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente del Consiglio di Settore, d'intesa con il Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti, almeno 4 volte l'anno.
- 11) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione se presente, ovvero, in caso di assenza del Presidente della Federazione, il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 12) Alle riunioni dei Consigli di Settore il loro Presidente può invitare Consulenti e Rappresentanti di particolari Organismi o Categorie.

Articolo 21 – Il Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è composto del Presidente della Federazione e dei 3 Presidenti dei Consigli di Settore.
- 2) Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione, o un suo Delegato.
- 3) Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni consultive e propositive sia verso il Consiglio Federale Nazionale sia verso i singoli Consigli di Settore, garantendo la coerenza e la sintesi della politica sportiva

federale sulla base dei Programmi e delle scelte apicali adottate dal Presidente della Federazione in materia.

- 4) Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale Nazionale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
- 5) Per la validità delle deliberazioni di cui al comma precedente, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente Vicario. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 6) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione, in ogni momento, anche con breve preavviso.

Art. 22. - La Consulta Nazionale

- 1) La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione, che ne fissa l'Ordine del Giorno, e può essere composta, distintamente o congiuntamente:
 - dei Presidenti dei Comitati Regionali;
 - dei Presidenti Regionali di uno o più Settori.Alla Consulta Nazionale dei Presidenti Regionali di Settore partecipano anche i Presidenti dei Consigli di Settore interessati. Possono eventualmente essere invitati a partecipare anche i Presidenti delle Commissioni Tecniche di Settore, in funzione delle specifiche tematiche da trattare.
- 2) La Consulta Nazionale ha un ruolo propositivo e consultivo, comunque non vincolante, e segnala al Consiglio Federale Nazionale ed ai Consigli di Settore orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione della Federazione e delle attività federali.
- 3) La Consulta Nazionale, in particolare, esprime pareri in ordine:
 - a) alla promozione dell'attività scolastica;
 - b) all'organizzazione di Manifestazioni nazionali e regionali;
 - c) alla formazione di Dirigenti, Ufficiali di Gara, Insegnanti Tecnici ed Atleti;
 - d) all'organizzazione di servizi per gli Affiliati ed i Tesserati;
 - e) ai rapporti con le locali Istituzioni e realtà private;
 - f) al coordinamento dell'attività federale sul territorio;
 - g) allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze tra i Comitati Regionali;
 - h) agli indirizzi tecnico-organizzativi federali, alle quote ed alle indennità federali;
 - i) alle iniziative da assumere per lo sviluppo delle discipline federali;
 - j) alle modifiche delle Carte Federali;
 - k) ad ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Federale Nazionale.
- 4) La Consulta Nazionale è convocata almeno 2 volte l'anno secondo le modalità e le procedure stabilite nel Regolamento Organico Federale.
- 5) Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario Generale o da un suo Delegato.

Art. 23. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale Nazionale, il Presidente Onorario della Federazione, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale Nazionale, dei Consigli di Settore, del Consiglio di Presidenza e della Consulta Nazionale.
- 2) L'Assemblea Nazionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale Nazionale, quali Membri d'Onore della Federazione, i Presidenti, i Consiglieri Federali e altre personalità, purché abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione, che, oltre al compito di Rappresentanza, ha anche quello di fornire supporto agli Organi Federali Centrali ed alle Strutture Territoriali. Il Comitato d'Onore ha sede nei locali federali. Il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore ricevono all'atto dell'elezione una Targa di Benemeritenza con relativo Diploma, la Tessera Permanente ed un Distintivo d'Oro.
- 4) L'Assemblea Regionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Regionale, quale Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita regionale.
- 5) Il Presidente Onorario del Comitato Regionale può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 24. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto del Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, e di 2 Componenti, di cui 1 nominato dal CONI e 1 dall'Autorità di Governo con delega allo Sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Essi durano in carica l'intero Quadriennio Olimpico.
- 2) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i membri di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.
- 3) I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a 2 riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo alle Assemblee Nazionali o durante un esercizio sociale a 2 riunioni del Consiglio Federale Nazionale;
 - d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale Nazionale e avvisato delle riunioni dei Consigli di Settore. A queste ultime, se ritiene, può prendere parte delegando uno o più dei propri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta e deve riunirsi almeno 4 volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere ogni volta un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina i Bilanci Preventivi e Consuntivi e le relative variazioni e redige le prescritte relazioni;

- b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione, delle sue Strutture Territoriali, nonché delle eventuali Società partecipate e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione e verifica, almeno ogni 3 mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.
- 6) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIJLKAM, previa comunicazione al Presidente della Federazione.
- Le risultanze dei controlli comportanti rilievi devono essere immediatamente rese note dal Presidente del Collegio ed al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 7) Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 25. - Il Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale Nazionale.
- 2) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; egli prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale Nazionale, dei Consigli di Settore, del Consiglio di Presidenza e della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali.
- 3) Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Amministrativi Federali;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale Nazionale e cura l'organizzazione generale dei Servizi e degli Uffici per la funzionalità della FIJLKAM;
 - d) predispose il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio di Previsione della FIJLKAM;
 - e) sovrintende agli Uffici Federali e ne dirige il Personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività amministrative federali in base agli indirizzi generali del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale Nazionale;
 - g) stabilisce i Programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale Nazionale, dei Consigli di Settore e del Consiglio di Presidenza e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.
- 4) Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni delle Assemblee Nazionali e di tutti gli Organi Federali Centrali, esclusa la Procura Federale, curando la redazione e la custodia dei relativi verbali.

Art. 26. - Le Assemblee Regionali

- 1) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione delle loro convocazioni.

- 2) Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinarie;
 - b) Straordinarie.
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie si riuniscono entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Le Assemblee Regionali Ordinarie:

- a) votano i bilanci programmatici di indirizzo del Quadriennio Olimpico precedente;
 - b) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - i Presidenti Regionali di Settore, con votazione distinta per ciascun Settore, i quali compongono il Consiglio Regionale in qualità di Vicepresidenti.
 - c) deliberano sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.

Le Assemblee Regionali Straordinarie, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvedono, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'Art.18, comma 8), del presente Statuto Federale.

- 5) Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente del Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a parteciparvi, almeno 45 giorni prima della data fissata, a mezzo Cartolina Raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno dei lavori.
- 6) Nelle Assemblee Regionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso Quadriennio Olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel Quadriennio Olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi.
- 7) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, il Presidente Regionale, i Presidenti Regionali di Settore e i Dirigenti Federali Territoriali.

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali.

È, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 8) I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli un loro Vicepresidente o un loro Consigliere Sociale (esclusi i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici), purché regolarmente tesserati alla FIJLKAM.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata della Società Sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale Rappresentante della stessa;
- la denominazione della Società Sportiva delegata nonché le generalità del legale Rappresentante della stessa.

- 9) I Presidenti delle Società Sportive o i loro Delegati possono, inoltre, ricevere altre deleghe in funzione del numero di Società Sportive della Regione aventi diritto di voto, purché i Delegati appartengano allo stesso Settore, fermi restando i seguenti limiti tassativi:
- 1 delega, oltre le 50 Società Sportive;
 - 2 deleghe, oltre le 100 Società Sportive;
 - 3 deleghe, oltre le 300 Società Sportive;
 - 4 deleghe, oltre le 500 Società Sportive;
 - 5 deleghe, oltre le 600 Società Sportive.
- 10) I Presidenti Regionali, i Presidenti Regionali di Settore ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 11) L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno il 50% più 1 delle Società Sportive aventi diritto di voto e in seconda convocazione, un'ora dopo, con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno il 20% delle Società Sportive aventi diritto di voto.
- 12) La Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio sono nominate dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale. Nelle Assemblee Regionali elettive i loro componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali. Ciascuna di esse è composta di 1 Presidente e di un numero variabile da 2 a 4 membri.
- 13) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea Regionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti.
- Successivamente invita l'Assemblea Regionale ad eleggersi 1 Presidente, 1 Vicepresidente ed 1 Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
- In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente più anziano di età.
- 14) Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
- 15) Per le elezioni alla carica di Presidente Regionale di Settore è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
- 16) Per l'elezione alla carica di Presidente del Comitato Regionale, qualora nessuno raggiunga il 50% più 1 dei voti presenti, verrà effettuato il ballottaggio tra i 2 candidati con il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
- 17) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

- 18) Per quanto non previsto nel presente Articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto Federale relative alle Assemblee Nazionali.

Art. 27. - I Comitati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano complessivamente almeno 10 Società Sportive aventi diritto di voto.

Il loro ambito di competenza coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni e competenze analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, ai Comitati Regionali.

Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale Nazionale nomina un Delegato Regionale, con funzioni e competenze analoghe a quelle attribuite al Consiglio Regionale, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività federali. La carica dura l'intero Quadriennio Olimpico.

- 2) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto del Presidente, che lo presiede, e dei Presidenti Regionali di Settore.

- 3) I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale Nazionale.

Mantengono la responsabilità amministrativa dell'attività del Comitato Regionale e, in caso di carenza nelle attività amministrative di un Settore Regionale, possono avocarne a sé i poteri e le funzioni.

In particolare, provvedono a:

- a) indire l'Assemblea Regionale, fissando il relativo Ordine del Giorno;
 - b) approvare il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'approvazione della Federazione;
 - c) approvare i Programmi dell'attività dei Settori;
 - d) nominare, nella loro prima riunione utile, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali, i Fiduciari Regionali delle Commissioni Nazionali previste nel Regolamento Organico Federale e gli eventuali Collaboratori necessari per il funzionamento del Comitato Regionale;
 - e) nominare, nella loro prima riunione utile, su proposta di ciascun Presidente Regionale di Settore, lo Staff Operativo del Settore;
 - f) nominare, su proposta dei Delegati Provinciali, lo Staff Organizzativo Provinciale composto di almeno 1 esperto per ciascun Settore;
 - g) vigilare su tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
 - h) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore del Consiglio Regionale da proporre all'Assemblea Regionale;
 - i) ratificare i provvedimenti di propria competenza emanati in caso d'urgenza dal Presidente del Comitato Regionale;
 - j) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Il Consiglio Regionale è convocato, almeno 4 volte l'anno, dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

- 5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 6) Per la decadenza del Consiglio Regionale e del Presidente del Comitato Regionale e per l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto Federale relative al Consiglio Federale Nazionale.
- 7) Il Presidente del Comitato Regionale, il Presidente Regionale di Settore e lo Staff Operativo costituiscono la Commissione Regionale di Settore, che si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale di Settore, d'intesa con il Presidente Regionale, almeno 4 volte l'anno per amministrare i fondi assegnati al Settore con l'approvazione del Bilancio di Previsione, per assumere i relativi atti di gestione e per la conduzione tecnico-organizzativa della propria Disciplina.
I verbali e gli atti deliberativi della Commissione Regionale di Settore sono trasmessi al Consiglio Regionale, nella prima riunione utile, per le verifiche ed i controlli di competenza dell'Organo Regionale.
- 8) Tutte le cariche regionali e provinciali di nomina sono deliberate dal Consiglio Regionale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.
- 9) La Federazione vigila sul corretto funzionamento dei Comitati Regionali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.
- 10) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale Nazionale.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale. Partecipa con diritto di voto alle le riunioni delle Commissioni Regionali di Settore. Nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione.
In caso di urgenza, il Presidente del Comitato Regionale può provvedere su materia di competenza del Consiglio Regionale e delle Commissioni Regionali di Settore, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione utile.
In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni e i propri poteri al Presidente Regionale di Settore più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio Regionale il Presidente del Comitato Regionale può invitare esperti e Rappresentanti di particolari Organismi o Categorie. In modo analogo, alle riunioni delle Commissioni Regionali di Settore il Presidente Regionale di Settore può invitare esperti e Rappresentanti di particolari Organismi o Categorie.

Art. 28. - I Delegati Provinciali

- 1) I Delegati Provinciali sono nominati, 1 in ogni Provincia, dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale. La carica ha durata biennale.
- 2) I Delegati Provinciali, per svolgere al meglio le loro funzioni, si avvalgono di uno Staff Organizzativo composto di almeno un esperto per ciascun Settore e nominato, su loro proposta, dal Consiglio Regionale.
- 3) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare le attività promozionali che si svolgono nella propria Provincia e possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso.

- 4) I Delegati Provinciali decadono in caso di scioglimento del Comitato Regionale che li ha nominati.

Art. 29. - Principi di Giustizia Sportiva

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico-Sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva e illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale ed operanti secondo i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI.
- 2) I Giudici Sportivi e Federali devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudice Sportivo o componente del Tribunale Federale o della Corte Sportiva e Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) Professori e Ricercatori Universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) Avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) Notai;
 - e) Avvocati iscritti per almeno 5 anni negli albi dei relativi Consigli dell'Ordine.I nominati durano in carica l'intero Quadriennio Olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 volte.
- 3) I Giudici Sportivi e Federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 4) Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale Nazionale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 5) I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIJLKAM.
- 6) Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai componenti della Procura Federale. Tuttavia, può essere dichiarato idoneo alla nomina quale Procuratore Federale anche un alto Ufficiale delle Forze dell'Ordine, in servizio o a riposo, e quale Sostituto anche un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o un Ufficiale delle Forze dell'Ordine in servizio o a riposo, ovvero un laureato in materie giuridiche che abbia maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

- 7) Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'Ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle Parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del Giudice è motivata e pubblica. Il Giudice e le Parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente Articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 8) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
- 9) Il Regolamento di Giustizia disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.
- 10) La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno 5 anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa e nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.
- 11) Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.
- 12) La FIJLKAM, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 30. - La Commissione Federale di Garanzia

- 1) La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di 3 membri, 1 dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale Nazionale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica 6 anni e il loro mandato può essere rinnovato 1 sola volta.
I componenti sono scelti -ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale Nazionale- tra i Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i Professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli Avvocati dello Stato e tra gli Avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 2) La Commissione Federale di Garanzia, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello nonché della Corte Federale di Appello e dei Giudici Sportivi conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i

soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;

- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi di Giustizia.

Art. 31. - La Corte Sportiva e Federale d'Appello

- 1) La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta di 1 Presidente e di 6 Componenti, nominati dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Essa giudica in composizione collegiale costituita da 3 Giudici, il Presidente e 2 Giudici a latere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o dei Componenti, il Consiglio Federale Nazionale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative.
- 3) La Corte Sportiva e Federale d'Appello giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte Sportiva di Appello avverso le pronunce del Giudice Sportivo, e quale Corte Federale d'Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale, ferma restando l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.
- 4) Alla Corte Federale d'Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione.

Art. 32. - Il Tribunale Federale

- 1) Il Tribunale Federale è composto di 1 Presidente, di 5 Componenti nominati dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione. Il mandato di Componente del Tribunale Federale è incompatibile con quello di Giudice Sportivo.
- 2) Esso giudica in composizione collegiale costituita da 3 Giudici, il Presidente e 2 Giudici a latere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o dei Componenti, il Consiglio Federale Nazionale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative.
- 3) Il Tribunale Federale è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale Nazionale e dei Consigli di Settore nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

Art. 33. - Il Giudice Sportivo

- 1) Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione. Possono essere nominati anche più Giudici Sportivi, eventualmente preponendo ciascuno a determinati affari. Il relativo mandato è incompatibile con quello di componente del Tribunale Federale.

- 2) Il Giudice Sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza degli Ufficiali di Gara adottate in campo o del Tribunale Federale, e in particolare su quelle relative a:
- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara, ivi comprese le operazioni preparatorie.

Art. 34. - Il Procuratore Federale

- 1) Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Federale Nazionale per l'intero Quadriennio Olimpico.
- 2) L'Ufficio del Procuratore è composto del Procuratore Federale e di 1 o più Sostituti nominati dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione. I nominati durano in carica l'intero Quadriennio Olimpico.

Art. 35. - Il Collegio di Garanzia dello Sport

- 1) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a €10.000, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 2) Hanno facoltà di proporre ricorso le Parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Art. 36. - Regolamenti Federali

- 1) Il Consiglio Federale Nazionale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, provvede all'emanazione dei Regolamenti Organico Federale, di Giustizia, Sanitario e degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche e amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.
I predetti Regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto Federale.

Art. 37. - Modifiche dello Statuto Federale

- 1) Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale Nazionale o delle Società Sportive aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale Nazionale da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

- 3) L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica statutaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto (Affiliati, Atleti e Tecnici) e, in seconda convocazione, con la presenza, di almeno il 20% degli aventi diritto di voto (Affiliati, Atleti e Tecnici).
- 4) Le proposte di modifica dello Statuto Federale, inviate tempestivamente alle Società Sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti ed entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 38. - Norma finale

Il presente Statuto Federale entrerà in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.